

44 anni di controversie attorno al “delitto Tobagi”: verità storica, verità processuale e salvaguardia delle prove nei processi.

Alberto Miatello

§

Introduzione

Il 10 giugno 2024 la Corte d'appello di Brescia ha assolto con formula piena (“il fatto non sussiste”) l'ex giudice **Guido Salvini** dall'accusa di diffamazione verso il capitano (ora generale) dei Carabinieri **Alessandro Ruffino**. Il dr. Salvini nel 2016 aveva affermato che il giornalista **Walter Tobagi** poteva essere salvato, ed erano state eliminate dal fascicolo dell'Arma sul delitto molte relazioni di servizio in cui il brigadiere **Dario Covolo** – tra il 1979 e il 1981 - aveva raccolto le confidenze dell'informatore **Rocco Ricciardi**, che dimostravano l'esistenza di un progetto del gruppo di **Marco Barbone** per assassinare il giornalista.

In realtà questo è l'ultimo capitolo di una controversia che si trascina ormai da 44 anni, e ruota attorno ad una domanda cruciale: Tobagi poteva essere salvato?

Da un lato vi sono coloro che ritengono si potesse salvare la vita di Walter Tobagi, e vi siano state negligenze e lacune nell'attività di prevenzione dell'attentato. Dall'altro coloro – in particolare i Carabinieri e la Procura di Milano – che invece ritenevano che quell'omicidio, in un clima di violenza terroristica diffusa, e attentati ad un ritmo quasi quotidiano, fosse del tutto imprevedibile e quindi hanno ritenuto diffamatorie le critiche verso l'operato degli inquirenti nel periodo 1979-80, in ordine alla tutela dell'incolumità di Tobagi.

A parere dello scrivente - e in seguito esamineremo i fatti principali e le decisioni dei giudici - sicuramente si sarebbe potuto fare di più per tutelare Tobagi, e forse salvargli la vita, e non è in alcun modo diffamatorio sostenerlo. E tuttavia non hanno torto neppure quanti sostengono come – nelle difficilissime circostanze di quel periodo – fosse improponibile arrestare il gruppo di Marco Barbone prima del 28 maggio 1980, dal momento che si pensava che tenendolo segretamente sotto controllo potesse portare alla scoperta di nuovi covi brigatisti, ed eventualmente agli autori del delitto Moro, ai brigatisti della colonna milanese **Walter Alasia**, o addirittura al capo delle BR **Mario Moretti**. Questa era del resto la strategia di *intelligence* del **gen. Dalla Chiesa** (“intercettazioni, appostamenti, pedinamenti, infiltrazioni”), responsabile dell'Antiterrorismo, che aveva già ottenuto brillanti risultati, ad esempio con l'arresto del primo capo delle BR, **Renato Curcio**.

Il dr. Guido Salvini – che aveva indagato come G.I. anche sul tentativo di sequestro di Tobagi nel 1978, e ben sapeva come il giornalista fosse da tempo obiettivo sensibile dei terroristi – sostiene che sicuramente nel periodo 1979-80 si sarebbe potuto organizzare quanto meno un servizio di sorveglianza dell'abitazione di Tobagi, tale da dissuadere il gruppo di Barbone da quel progetto omicida. E non si può che condividere questa valutazione.

Ma soprattutto – e come meglio si vedrà – la nostra tesi fondamentale è che il delitto Tobagi sia –in particolare dopo il 2000 - argomento di studio per gli storiografi, e la ricostruzione di quel delitto e delle circostanze storiche e sociali in cui maturò – totalmente diverse rispetto ad oggi - debbano svolgersi nel quadro di un libero e sereno dibattito tra gli studiosi, senza timore di querele e azioni legali censorie e punitive verso le opinioni scomode e “non allineate”.

Per una tipica eterogenesi dei fini, il tempo ha sconfitto proprio coloro che ritenevano di potere imporre la loro verità sul caso Tobagi a colpi di querele verso le opinioni a loro sgradite e censurando il libero dibattito storico: **nel 2020 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva accolto il ricorso dei giornalisti Magosso e Brindani** - che erano stati condannati a Monza e a Milano per avere pubblicato nel 2004 un servizio sul settimanale Gente in cui affermavano che Tobagi poteva essere salvato - e ha condannato l'Italia a risarcirli. **E nel 2023 e 2024 anche le Corti di Brescia hanno assolto Magosso, Covolo e il dr. Salvini dalle accuse di avere diffamato l'Arma dei Carabinieri.**

E sotto questo profilo, vedremo che nel mondo vi è una legislazione, quella degli Stati Uniti d'America, che tutela molto più di quella italiana la libertà di stampa e di espressione, e il dibattito culturale, storico e scientifico.

I FATTI

Il giornalista del Corriere della Sera e scrittore milanese Walter Tobagi, venne ucciso a 33 anni il 28 maggio 1980, verso le ore 11, in via Salaino, a Milano, a breve distanza dalla sua abitazione in via Solari, da un gruppo terrorista denominato Brigata XXVIII marzo, di cui facevano parte il capo Marco Barbone (che sparò un colpo alla nuca a Tobagi, risultato non mortale), Paolo Morandini, Mario Marano (che sparò il colpo al cuore che uccise Tobagi), Francesco Giordano, Daniele Laus e Manfredi De Stefano. Buona parte dei componenti del gruppo erano figli della buona borghesia milanese, in particolare Barbone - figlio di un dirigente editoriale della Sansoni - e Paolo Morandini (figlio del noto critico cinematografico Morando Morandini). La Brigata XXVIII marzo si era costituita - subentrando alle FCC, le "Formazioni Comuniste Combattenti" e all'altro gruppo "Guerriglia Rossa" - dopo il 28 marzo 1980, in occasione dell'incursione dei Carabinieri nel covo brigatista di via Fracchia, a Genova, e del suo smantellamento, con l'uccisione di 4 brigatisti, e il ferimento di un maresciallo dei CC.

L'omicidio di Tobagi doveva rappresentare, per il gruppo terrorista di Barbone, la prova della loro "affidabilità rivoluzionaria", per il "salto di qualità" e l'ammissione tra le BR. E Tobagi era sembrato un obiettivo privilegiato, perché il suo pacato riformismo e la sua notorietà lo rendevano un simbolo odiato, per tutta la galassia di movimenti di estrema sinistra, ma anche tra i sindacalisti più estremisti e nelle assemblee della redazione del Corriere, dai quali riceveva da tempo attacchi.

Barbone venne arrestato il 25 settembre 1980, mentre prestava servizio di leva nei Bersaglieri in Liguria, ma in realtà - come confermerà il **generale Nicolò Bozzo** - i Carabinieri erano sulle sue tracce già dai primi di giugno. Tuttavia, i motivi "ufficiali" del suo arresto furono solo la sua appartenenza alle FCC e a Guerriglia Rossa, e la rapina e disarmo delle pistole dei Vigili Urbani in via Colletta, nel 1978. Subito dopo il suo arresto, e di fronte al generale Dalla Chiesa, Barbone crollò, confessò il delitto Tobagi, e si pentì rivelando i nomi di oltre cento terroristi, che vennero arrestati e per i quali venne allestito il primo maxi-processo - c.d. "Rosso-Tobagi" - dal 1° marzo al 28 novembre 1983, con ben 102 udienze.

I processi, le accuse e le polemiche.

a) Il processo “Rosso-Tobagi” (1983)

Quel maxi-processo “Rosso-Tobagi” del 1983 produsse immediatamente una lunga scia di polemiche e accuse, in particolare da parte del quotidiano socialista “L’Avanti” diretto da **Ugo Intini**, e da altri deputati socialisti. L’esito di quel processo venne criticato da “L’Avanti”, innanzi tutto per l’applicazione – giudicata piuttosto benevola – della legge sui pentiti, che aveva permesso a Barbone e Morandini di uscire di prigione già al termine del processo di primo grado, mentre aveva riservato le pene più pesanti (circa 30 anni) solo ai “gregari” della XXVIII marzo (De Stefano, Giordano e Laus). Anche l’omicida di Tobagi – Mario Marano, che sparò il primo colpo mortale – beneficiò della legge sui pentiti, e venne condannato in appello a 12 anni, scontando la pena ai domiciliari dal 1986, per poi venire scarcerato agli inizi degli anni ’90. Ma le accuse più gravi – secondo “L’Avanti” – riguardavano l’inspiegabile “uscita di scena” dal processo della fidanzata di Barbone: **Caterina Rosenzweig** - nonostante le indagini avessero accertato che la ragazza aveva lungamente pedinato Tobagi, e già dal 1978 - e soprattutto il ruolo dell’informatore infiltrato **Rocco Ricciardi**, che avrebbe preannunciato il delitto già nel dicembre 1979, con le sue confidenze al brigadiere Covolo. In sostanza “L’Avanti” mise in discussione la ricostruzione ufficiale dei magistrati, secondo cui il pentimento di Barbone sarebbe stato eccezionale, improvviso e imprevedibile, e il proposito di uccidere Tobagi sarebbe nato solo dopo il 28 marzo 1980, e sostenne apertamente che Tobagi avrebbe potuto essere salvato. Questa ricostruzione e i dubbi sollevati dal quotidiano socialista spinsero il Pm **Armando Spataro** a querelare Intini e gli altri giornalisti, che vennero poi condannati per diffamazione. E ciò anche perché la Procura si era sentita sotto attacco, soprattutto dopo che l’allora premier **Bettino Craxi** aveva pubblicamente dichiarato che i CC e la Procura sapevano del progetto omicida di Barbone ad opera di un informatore.

Tuttavia – tre anni dopo – si accertò che la sostanza delle tesi de “L’Avanti” era veritiera, poiché al termine del processo di 1° grado l’allora ministro degli interni, **Oscar Luigi Scalfaro**, in una nota aveva confermato l’esistenza della relazione di servizio del 13 dicembre 1979 del brigadiere Covolo – depositata presso il reparto operativo dei Carabinieri di Milano - che riferiva le rivelazioni di Ricciardi sul progetto di uccidere Tobagi, da parte del gruppo di Barbone.

Ma nel processo “Rosso-Tobagi” Ricciardi – che all’epoca era ancora un informatore sotto copertura e non poteva apparire come testimone nei processi – smentì di avere rilasciato dichiarazioni a Covolo sul progetto di assassinare Tobagi, e tale negazione venne ripresa varie volte dalle sentenze delle Corti che condanneranno per diffamazione i giornalisti che avevano espresso dubbi sulla ricostruzione “ufficiale”.

b) Il processo Magosso-Brindani (2004)

Nel 2004 fu la volta dei giornalisti **Magosso e Brindani** (direttore del settimanale “Gente”) a venire querelati davanti al Tribunale di Monza, per un servizio – giudicato “scandalistico” – in cui venivano riprese le dichiarazioni del brigadiere Covolo e del suo informatore Ricciardi, e venivano riportate nuove dichiarazioni del generale Nicolò Bozzo – stretto collaboratore del gen. Dalla Chiesa all’Antiterrorismo – che potevano dimostrare che i Carabinieri sapevano ben

prima del 28 maggio 1980 dell'intenzione del gruppo di Barbone di uccidere Tobagi. Il Tribunale di Monza condannò i due giornalisti e Covolo, perché avrebbero volutamente ignorato la verità ufficiale delle sentenze, e non avrebbero verificato l'esattezza delle informazioni di Covolo, in particolare confrontandosi con i querelanti (i generali **Ruffino** e **Bonaventura**), agendo con colpevole superficialità. Quella sentenza venne confermata sia in appello che in Cassazione, e condannò i ricorrenti ad un risarcimento davvero ingente, di 120.000 euro + le spese legali.

Tuttavia Magosso e Brindani non si arresero, ed esperiti tutti i possibili ricorsi in Italia, adirono la CEDU a Strasburgo, nel 2011. E nel gennaio 2020 i giudici di Strasburgo accolsero il ricorso dei giornalisti, ritenendo in primo luogo che l'articolo di Gente rispettasse il criterio della continenza verbale, poiché non conteneva attacchi personali, ma riferiva le dichiarazioni di Covolo sul comportamento professionale di pubblici ufficiali. Inoltre, anche se le dichiarazioni di Covolo potevano apparire astrattamente diffamatorie, i ricorrenti avevano dimostrato con documenti di avere svolto un attento lavoro di verifica, e quei controlli dimostravano come la base fattuale fosse solida e la versione riportata da Covolo fosse attendibile.

E – in ordine al risarcimento di 120.000 euro – la Corte di Strasburgo ebbe a sottolineare che un importo talmente ingente non poteva che tradursi in un effetto dissuasivo sull'attività di tutti i giornalisti.

“La Corte conclude che la condanna dei ricorrenti si traduce in una ingerenza sproporzionata nel diritto alla libertà di espressione degli interessati, che pertanto non era «necessaria in una società democratica» ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione.”

E per questi motivi la CEDU condannò l'Italia a risarcire Magosso e Brindani con 15.000 euro ciascuno per il danno morale subito, + 3.500 euro di spese legali.

c) Il processo Magosso – Covolo – Salvini a Brescia (2016)

Nel frattempo, dopo il 2016, era stato attivato un terzo processo - sempre in ordine alla *vexata quaestio* della possibilità di salvare Tobagi – a seguito delle dichiarazioni formulate dai tre suddetti partecipanti all'incontro di presentazione del libro “Vicolo Tobagi” di **Antonello De Stefano** (fratello del defunto Manfredi De Stefano), presso la sede dell'Associazione Lombarda dei giornalisti, nel gennaio 2016, e a fronte della querela del capitano (ora generale) Alessandro Ruffino, che le aveva ritenute diffamatorie verso la reputazione sua e dell'Arma.

Tuttavia, e già in primo grado, la sentenza (3500/2023) del giudice **Bonamartini** aveva ritenuto quelle affermazioni scriminate dal diritto di critica:

“Ne discende che, pur dovendosi contestualizzare le omissioni in un'epoca drammatica quale quella dei cd. “anni di piombo”, in cui gli episodi di violenza avevano una frequenza oggi non immaginabile e non poteva certo essere garantita completa tutela a tutti i possibili obiettivi di azioni terroristiche, le censure rivolte da Renzo Magosso, Dario Covolo e Guido Salvini ai dirigenti della Sezione anticrimine Carabinieri di Milano circa la mancata adozione di maggiori cautele in favore del Tobagi devono ritenersi scriminate ex art. 51 c.p.” (p. 10)

Per contro, e in modo abbastanza sorprendente – quella sentenza aveva ritenuto il dr. Salvini colpevole di diffamazione con attribuzione di fatto determinato, là dove il dr. Salvini aveva sostenuto che numerose relazioni di servizio di Covolo fossero state fatte sparire e i Carabinieri

avrebbero inscenato una “finta indagine” con la “storiella divertentissima” della comparazione grafologica degli scritti di Barbone, per spiegare come fossero risaliti a lui. E quella sentenza del 2023 lo aveva condannato ad una multa di 800 euro + spese legali. Secondo il dr. Bonamartini sarebbe stato più logico ipotizzare che quelle relazioni non erano state soppresse, ma erano state “perdute”, nel corso del riordino di tutto quel materiale da parte dell’Arma.

Ma con la sentenza del 10 giugno 2024, la Corte d’appello di Brescia ha ribaltato quella sentenza di condanna e ha assolto con formula piena il dr. Salvini, con l’inequivocabile motivazione: “il fatto non sussiste”. Quindi nelle dichiarazioni del dr. Salvini difettava in modo evidente anche l’elemento oggettivo del reato, ovvero il presunto contenuto “diffamatorio”.

La verità storica e la verità processuale sull’omicidio Tobagi.

Il merito della precisa ed approfondita attività difensiva del dr. Salvini e dei suoi difensori (**avv. Brigida e avv. Camera**) – in un processo come quello di Brescia, che peraltro si sarebbe senz’altro potuto evitare – è stato quello di avere fissato una serie di punti fermi (“paletti”) storici e fattuali, avvicinando sempre più la verità storica alla verità processuale, e convincendo anche i giudici della Corte d’appello di Brescia.

E giustamente il dr. Salvini aveva osservato nelle sue memorie del processo che il Tribunale di Monza e di Milano, negli anni ’80 e dopo il 2004, avevano giudicato senza potere valutare questi documenti, e quindi con una conoscenza piuttosto parziale dei fatti.

Crediamo sia davvero importante riepilogarli:

1) Il dr. Salvini ha allegato il documento che dimostrava che in data 1/8/1979 i Carabinieri già sospettavano che Marco Barbone fosse in contatto con le BR, ed erano andati al distretto militare a cercare manoscritti suoi (domande di rinvio del servizio di leva) e del brigatista Serafini, ritenuto “maestro d’armi” di molti esponenti dell’Autonomia e delle BR. Ciò smentiva l’affermazione secondo cui Barbone era solo uno dei 400 giovani milanesi simpatizzanti dell’Autonomia, ed era praticamente “sconosciuto” agli inquirenti, prima del suo pentimento, in quanto ancora incensurato.

2) In data 4/6/80, appena una settimana dopo il delitto Tobagi, il **maresciallo Sutera** (nome in codice “Riki”) compie già un sopralluogo nel palazzo della fidanzata di Barbone, Caterina Rosenzweig. Nelle settimane successive non meno di 15 agenti si alterneranno nei pedinamenti e controlli del gruppo di Barbone.

3) L’11/6/80, e su richiesta del capitano **Vito Damiano**, vengono attivate dalla Procura le intercettazioni sulle linee telefoniche di Barbone, Rosenzweig, Morandini, ecc. L’unica ipotesi che potesse giustificarle non potevano che essere le rivelazioni riservate dell’informatore Ricciardi, raccolte dal brigadiere Covolo.

4) In data 30/5/80, appena due giorni dopo l’omicidio, il direttore del Corriere della Sera, **Franco Di Bella**, chiede ad **Ulderico Tobagi**, padre del giornalista ucciso, se conoscesse i fratelli Barbone. Ora, è evidente che una domanda simile doveva essere stata rivolta al direttore del Corriere dallo stesso gen. Dalla Chiesa, che in quel periodo era costantemente in contatto con i giornalisti della redazione del Corriere per le indagini. Ma questa domanda dimostra che subito dopo il delitto i Carabinieri si erano subito mossi in una direzione precisa, verso il gruppo di

Barbone, e ciò smentiva la presunta esistenza di una pluralità di “piste” dell’omicidio che sarebbero state percorse, fino ad arrivare casualmente a Barbone.

5) **Il dr. Salvini e i suoi difensori hanno dimostrato con dovizia di argomenti probatori come non fosse possibile che quelle relazioni di servizio del brigadiere Covolo potessero essere state “perdute” casualmente.** Infatti quelle relazioni erano state tutte protocollate e numerate in sequenza cronologica e con ordine, e nel fascicolo dell’Arma relativo al delitto Tobagi mancavano proprio quelle dal numero 3 al 24, relative alla raccolta delle dichiarazioni di Ricciardi a Covolo sul progetto omicida di Tobagi.

6) Quanto alla comparazione grafologica degli scritti di Barbone con la busta di minacce a Tobagi, del 1979, il dr. Salvini e i suoi difensori hanno dimostrato che in realtà non venne mai effettuata dai CC alcuna perizia grafologica, e inoltre quella busta recava solo un indirizzo scritto a stampatello, ancor più difficile da decifrare e attribuire ad un sospettabile autore, in base alla sola grafia.

7) Infine – sotto il profilo della legittimazione a querelare – la difesa del dr. Salvini aveva radicalmente escluso che il querelante gen. Ruffino potesse essere il destinatario delle critiche del dr. Salvini in ordine alla soppressione di quelle relazioni di Covolo, dal momento che Ruffino (all’epoca capitano) non faceva più parte di quell’ufficio dell’Antiterrorismo già dalla fine del 1982, mentre quel fascicolo era stato gestito dal 1983 al 1985 dal gen. Bonaventura, capo dell’ufficio. Quindi non era possibile che il dr. Salvini si riferisse al cap. Ruffino, quale autore della soppressione di quelle relazioni.

In conclusione, dopo 44 anni da quel delitto si può documentalmente affermare che Barbone e il suo gruppo erano sotto il controllo dei Carabinieri già dal 1979, e se anche non era del tutto certo che Tobagi sarebbe stato ucciso da loro, sussistevano numerosi e gravi elementi per attivare una sua maggiore tutela, e quanto meno un servizio di sorveglianza della sua abitazione.

E ciò – si badi bene! – anche senza necessariamente volergli imporre una “scorta”, che peraltro pare non fosse gradita da Tobagi.

Pertanto tutte le polemiche che per 44 anni hanno agitato il mondo dell’informazione sul delitto Tobagi sono state superate dalla stessa verità processuale, e dalle sentenze CEDU e delle Corti di Brescia dopo il 2020, che hanno finito per prendere atto della verità storica.

Tutela dell’onore e libertà di stampa e d’espressione. Le differenze tra Italia e USA

Una riflessione che sorge spontanea, in questa *querelle* di 44 anni sul delitto Tobagi, riguarda proprio la disciplina legislativa italiana in materia di tutela dell’onore e il suo delicato bilanciamento con il diritto costituzionale della libertà d’espressione e di stampa, di cui all’art. 21 della Costituzione.

E’ ben noto che nel corso dei decenni la giurisprudenza ha enucleato una serie di regole, per valutare la liceità di articoli giornalistici, libri e manifestazioni pubbliche del pensiero, che si compendiano nelle tre regole della **continenza, veridicità e pertinenza**.

In altre parole, per essere ritenuta immune da possibili censure di carattere penale, e dal rischio di querele per diffamazione, una pubblica manifestazione del pensiero – secondo la giurisprudenza – deve essere contenuta, e quindi espressa in modo civile, priva di espressioni gratuitamente offensive e denigratorie verso l'altrui reputazione. Inoltre è necessario che i fatti riferiti siano veri (veridicità), e sussista un interesse pubblico alla loro conoscenza (pertinenza).

Questo però vale solo in teoria, perché comunque queste regole lasciano ampio margine discrezionale ai magistrati, per valutare se una determinata manifestazione del pensiero, nella concreta fattispecie, abbia rispettato o meno i tre criteri.

E' noto, ad esempio, che in alcuni casi alcuni Tribunali hanno ritenuto offensive (e quindi incontinenti) talune espressioni, là dove altri le hanno ritenute accettabili. Quel che è certo è che la disciplina italiana permette un numero molto elevato di querele per diffamazione, e questi procedimenti sottraggono tempo ed energie ai magistrati, a tutto detrimento di casi ben più gravi e urgenti, oltre a costituire un deterrente alla libera manifestazione delle opinioni.

Per contro, la disciplina degli USA in materia di libertà di stampa e tutela dell'onore sembra tutelare in modo molto più rigoroso e rispettoso della libertà d'espressione le pubbliche manifestazioni del pensiero, in particolare nei confronti dei pubblici funzionari.

Negli Stati Uniti non è sufficiente provare che una determinata affermazione pubblica sia falsa, ma occorre anche dimostrare che quella dichiarazione è stata espressa con **“actual malice”**, cioè con dolosa intenzione di screditare l'altrui reputazione, e che nella fattispecie il querelato ha agito con **“reckless disregard”**, ovvero con totale indifferenza verso la verità dei fatti.

Questa disciplina si è rivelata molto utile per tutelare molti giornalisti che avevano pubblicato in buona fede notizie che in un primo momento erano sembrate veritiere, ma le cui fonti poi erano state smentite.

Essendo molto difficile che si riesca a dimostrare che un articolo giornalistico – anche quando i fatti successivi lo hanno smentito – sia stato pubblicato con la deliberata intenzione di screditare qualcuno, negli USA le querele ai giornali per diffamazione sono molto rare.

E la “pietra miliare” di questo orientamento – come noto – è rappresentato dalla **famosa sentenza della Corte Suprema americana nel caso New York Times contro Sullivan, del lontano 1964**, in cui i supremi giudici ebbero a stabilire che il criterio della “actual malice” è fondamentale per consentire un dibattito sui temi pubblici “libero, robusto e privo di censure”, anche qualora ciò possa comportare “veementi, caustici e talora spiacevoli attacchi al governo e ai pubblici ufficiali”.

E infatti, quando nel 1982 il generale americano **William Westmoreland** (capo dell'esercito americano durante la guerra del Vietnam) citò in giudizio per diffamazione la rete televisiva CBS chiedendo un risarcimento record di ben 120 milioni di dollari per la messa in onda di un documentario sulla guerra in Vietnam che Westmoreland riteneva diffamatorio, il processo finì piuttosto rapidamente in 3 anni, con un accordo transattivo e senza nemmeno approdare in aula, poiché il generale si era reso conto che la corte avrebbe respinto il suo ricorso, così come formulato.

Un'altra spontanea riflessione è che evidentemente questa serie interminabile di processi per diffamazione per il delitto Tobagi, negli USA sarebbero stati impensabili, poiché criticare pubblici ufficiali quali i Carabinieri, affermando che vi erano stati errori e leggerezze nella tutela della vita di Tobagi, da loro sarebbe stato ampiamente consentito, senza che ciò potesse in alcun modo configurare un'ipotesi di diffamazione.

E d'altra parte questo concetto è stato ribadito anche dai giudici della CEDU a Strasburgo: anche se le rivelazioni di Magosso e Brindani potevano essere spiacevoli e astrattamente diffamatorie, loro avevano comunque dimostrato di avere svolto verifiche documentali serie, quindi era stato ingiusto condannarli.

La mancanza di tutela dei reperti e documenti dei casi giudiziari più famosi.

Sembra opportuno esprimere un'ultima riflessione, su questa vicenda dei processi per 44 anni di dispute giornalistiche sul delitto Tobagi.

Il dr. Salvini è stato attaccato e messo sotto processo anche per avere rivelato un fatto increscioso ma incontestabile: almeno 21 relazioni di servizio del brigadiere Covolo erano sparite dal fascicolo dell'Arma sul delitto Tobagi.

In un Paese normale susciterebbe allarme e indignazione il fatto che tutti quei documenti – che secondo il brigadiere Covolo occupavano uno spazio e uno spessore di alcune dita nel fascicolo – siano potuti sparire, nonostante la loro importanza.

E invece in Italia si ritiene “offensivo” che qualcuno faccia notare che documenti importanti spariscano come nulla fosse.

E giustamente i difensori del dr. Salvini nel ricorso in appello avevano criticato la sentenza di primo grado di Brescia, là dove aveva statuito che probabilmente quei documenti erano stati “perduti”, come se ciò sia ammissibile o tollerabile.

E qui apro una breve parentesi, proprio su questo tema, come criminologo e ricercatore che ha seguito e studiato molti delitti clamorosi in Italia.

Purtroppo il fenomeno della sparizione di reperti e documenti relativi a delitti celebri e non, in Italia, è da decenni una avvilente consuetudine, che sembra però accettata con sconsolata rassegnazione, da magistrati, avvocati e giornalisti, quasi sia un fenomeno ineluttabile.

E invece non è così, e sarebbe finalmente tempo che legislatori, magistrati, avvocati e giornalisti lo denunciino a gran voce, per risolvere una volta per tutte questo problema.

A mero titolo esemplificativo – i casi sono innumerevoli – proponiamo un breve elenco di casi famosi nei quali l'incuria dei reperti ha permesso gravissime sparizioni o deterioramenti di corpi di reato sotto custodia.

1) Strage di Erba (2006): forse il caso più clamoroso e incredibile. Nel 2018 un funzionario del Tribunale di Como manda all'inceneritore una serie di reperti della strage presenti nell'ufficio corpi di reato (un cellulare, otto coltelli, un mazzo di chiavi, mozziconi di sigaretta, i giacconi delle tre donne uccise, due bicchieri, orologi e gioielli vari) e che secondo la difesa avrebbero

potuto dimostrare la presenza di terze persone sulla scena del delitto – diverse dai condannati Rosa Bazzi e Olindo Romano – all’ora della strage. Ma la circostanza scandalosa – come si ricorderà – è che perfino la Cassazione poco tempo prima aveva disposto con ordinanza che quei reperti venissero conservati, e se ne impedisse la distruzione. Eppure nemmeno questo è bastato a salvaguardarli.

2) Delitto di Yara Gambirasio (2010): i difensori di Massimo Bossetti, avv. Salvagni e Camporini, hanno denunciato la Pm di Bergamo Letizia Ruggeri, per avere disposto – nonostante le numerose istanze contrarie della difesa – il trasferimento delle 54 provette con il DNA presente sugli abiti della vittima dai laboratori del s. Raffaele – dove erano conservate a -80° C per mantenerne l’integrità - ad altri locali dell’ufficio corpi di reato a Bergamo, dove sono state tenute a temperatura ambiente, causando il deterioramento irreparabile del materiale biologico. Per questa azione la dr.ssa Ruggeri è finita sotto indagine dal 2022 dal Tribunale di Venezia, per le ipotesi di reato di frode processuale e depistaggio. Ed anche se la Procura ha chiesto l’archiviazione, i difensori di Bossetti hanno il sacrosanto diritto di stigmatizzare l’incuria irreparabile di quelle provette.

3) Delitto di Chiara Poggi a Garlasco (2007): dopo avere sequestrato il computer del fidanzato della vittima, Alberto Stasi (poi condannato), i Carabinieri compiono accessi non autorizzati nel computer, eliminando numerosi file, che verranno poi recuperati solo grazie ad una successiva e complessa attività informatica specialistica.

4) Delitto Meredith Kercher (2007): altro caso giudiziario caratterizzato da una gestione del tutto inadeguata e priva di professionalità dei reperti del delitto. Oltre alla erronea manipolazione degli indumenti nel bagno della vittima, con guanti di lattice contaminati, va segnalata l’incredibile distruzione degli hard-disk dei personal computer dei due imputati: Amanda Knox e Raffaele Sollecito, a causa di uno “shock elettrico” che li aveva bruciati a causa di “improvvide manovre degli inquirenti” (Cass. 36080/2015, p. 51).

5) Delitto di Lidia Macchi (1987): anche questo è un caso caratterizzato da un’orrenda gestione dei reperti del delitto. Nel 2017, nel corso del processo a Stefano Binda, per il delitto della Macchi di 30 anni prima - per il quale verrà assolto con formula piena nel 2019 – si accerterà che buona parte dei reperti del delitto, presso l’ufficio corpi di reato di Varese, erano del tutto spariti, inclusi i vetrini col liquido seminale dello stupratore omicida, che avrebbero permesso di identificare il vero omicida.

6) Delitto di Margherita Magello/caso Carlotto (1976): un caso giudiziario clamoroso, che tenne banco nei media tra gli anni ’70 e ’90. Nel corso dei processi si accertò che era sparito un reperto fondamentale: un fustino di cartone (per detersivi) su cui il vero omicida (che si era tagliato durante l’accoltellamento della vittima) aveva lasciato dieci macchie ematiche di gruppo B, diverso da quello della vittima (gruppo 0) e dell’imputato Massimo Carlotto (gruppo A). La difesa di Carlotto voleva utilizzare il reperto per chiedere - dopo il 1988 e nel corso del giudizio di revisione negli anni ’90 – di effettuare il test del DNA, per stabilire le caratteristiche biologiche (sesso, età, ecc.) della persona che aveva lasciato quelle tracce. Ma non fu possibile effettuare alcuna perizia, poiché si accertò che quel cartone con quelle macchie era misteriosamente sparito all’Istituto di medicina legale di Padova, dove era conservato.

Questa è una casistica molto parziale, ma che dimostra come il problema della salvaguardia delle prove dei delitti, nei processi penali, in Italia sia assurdamente negletto, e gli uffici corpi di reati siano vere e proprie “terre di nessuno”, nelle quali i reperti sono spesso accatastati alla rinfusa, in stato di incuria e senza distinzione tra delitti gravi e reati “bagatellari”.

Il problema è gravissimo, perché la buona conservazione di reperti e documenti dei delitti può risultare determinante nell'accertamento dei fatti e nella soluzione dei casi.

Eppure sembra non interessare più di tanto avvocati, magistrati e forze dell'ordine.

Io approfitto di questa occasione per proporre al legislatore una legge ad hoc, che preveda la conservazione obbligatoria e rigorosa dei reperti dei delitti più gravi (omicidi e stragi), che non cadono in prescrizione, entro locali separati e casseforti, e il cui accesso e manipolazione debbano essere autorizzati congiuntamente da due magistrati personalmente responsabili della loro custodia. E le autorizzazioni all'accesso ai reperti dovrebbero essere verbalizzate, per identificare i soggetti che li utilizzano, motivazione (e previa autorizzazione), durata dell'accesso ai reperti e conferma della loro integrità alla consegna. In tal modo si porrebbe finalmente rimedio al problema della sparizione e del deterioramento dei reperti e documenti dei delitti più gravi.

Nel secolo scorso una grande figura storica come il **Mahatma Gandhi** affermava che il livello di civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali. Altri hanno proposto di valutare il modo in cui un popolo tratta le persone più indifese (disabili, bambini, anziani, malati, carcerati, ecc.).

Io suggerirei di valutare il grado di civiltà giuridica di un popolo anche dal modo in cui conserva i reperti e i documenti dei delitti più gravi.

Alberto Miatello

(criminologo e ricercatore)

17 luglio 2024